

Nazioni Unite e il Genocidio a Gaza: Un Percorso Legale per Ripristinare la Credibilità Istituzionale

Entro la fine del 2025, il genocidio in corso a Gaza è diventato una delle crisi più decisive e devastanti del XXI secolo. La natura continua e sistematica della campagna militare israeliana – caratterizzata dalla distruzione delle infrastrutture civili, dalla privazione di cibo, acqua e cure mediche, e dall'uccisione di massa di civili – ha generato un profondo rendiconto all'interno dell'ordine giuridico internazionale.

1. Stati e Organizzazioni che Riconoscono il Genocidio a Gaza

Un corpus crescente di opinioni internazionali, che include governi, organi intergovernativi, meccanismi delle Nazioni Unite e organizzazioni della società civile, identifica ora le azioni di Israele a Gaza come **genocidio** ai sensi della *Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio* (1948). Tale inquadramento non è mera condanna retorica, ma una caratterizzazione giuridica fondata su obblighi convenzionali, procedure giudiziarie e conclusioni di indagini autorevoli.

L'elenco seguente identifica gli Stati, gli organi intergovernativi e le istituzioni che hanno formalmente definito le azioni di Israele a Gaza come **genocidio** o fatto riferimento alla *Convenzione sul Genocidio* in tale contesto:

- **Sudafrica** — Ha presentato denuncia presso la CIG *Applicazione della Convenzione sul Genocidio (Sudafrica c. Israele)* accusando di genocidio (29 dicembre 2023); la CIG ha ritenuto le accuse di genocidio «plausibili» nella fase delle misure provvisorie (26 gennaio 2024).
- **Turchia** — Intervento formale presso la CIG a sostegno della denuncia di genocidio del Sudafrica (7 agosto 2024).
- **Brasile** — Il Presidente Lula ha ripetutamente definito le azioni di Israele a Gaza «genocidio» (18 e 26 febbraio 2024; 8 giugno 2025).
- **Colombia** — Il Presidente Gustavo Petro ha pubblicamente definito la campagna israeliana «genocidio» (1° maggio 2024; 30 agosto 2025; discorso all'Assemblea Generale 23 settembre 2025).
- **Arabia Saudita** — Il Principe Ereditario Mohammed bin Salman ha definito la campagna israeliana «genocidio» (11 novembre 2024).
- **Pakistan** — Briefing stampa e dichiarazioni del Ministero degli Esteri fanno ripetutamente riferimento al «genocidio a Gaza».

- **Malaysia** — Le dichiarazioni del Ministero degli Esteri descrivono esplicitamente le azioni di Israele come «genocidio» (diverse dichiarazioni nel 2025).
- **Indonesia** — Le dichiarazioni del Ministero degli Esteri utilizzano il termine «genocidio» per condannare le operazioni israeliane a Gaza (agosto 2024).
- **Honduras** — Il governo ha condannato quello che ha definito «genocidio» e ha richiamato il proprio ambasciatore (ottobre 2023).
- **Bolivia** — Ha presentato dichiarazione di intervento a sostegno della denuncia di genocidio presso la CIG; i documenti ufficiali inquadrano la questione nei termini della Convenzione sul Genocidio (ottobre 2024).
- **Organizzazione della Cooperazione Islamica (OCI)** — Ha definito gli attacchi a Gaza «genocidio di massa» (dicembre 2023) e successivamente accolto le conclusioni di genocidio delle indagini ONU (settembre 2025).
- **Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG)** — Il comunicato del vertice ha condannato i crimini israeliani a Gaza come «parte di un programma di genocidio e pulizia etnica» (1° dicembre 2024).
- **Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente ONU (COI)** — Ha concluso che Israele ha commesso genocidio a Gaza (rapporto pubblicato il 16 settembre 2025).
- **Comitato Speciale ONU sulle Pratiche Israeliane** — Ha stabilito che i metodi di guerra di Israele a Gaza «corrispondono alle caratteristiche del genocidio» (14 novembre 2024).
- **Associazione Internazionale degli Studiosi del Genocidio (IAGS)** — Risoluzione dei membri (31 agosto 2025) che conclude che le azioni di Israele a Gaza soddisfano la definizione giuridica di genocidio; ampiamente riportata.
- **Amnesty International** — Diverse dichiarazioni nel 2025 affermano che Israele sta commettendo genocidio a Gaza, inclusa l'utilizzazione della fame come metodo di distruzione.
- **Human Rights Watch (HRW)** — Rapporto di 179 pagine (19 dicembre 2024) che rileva «atti di genocidio» e distruzione (crimini contro l'umanità) legati a politiche di privazione intenzionale.
- **ECCHR (Centro Europeo per i Diritti Costituzionali e Umani)** — Posizione giuridica formale (10 dicembre 2024) che conclude che Israele sta commettendo genocidio a Gaza.
- **B'Tselem (ONG israeliana per i diritti umani)** — Rapporto 2025 *Il nostro genocidio* che conclude che Israele sta commettendo genocidio a Gaza.
- **Physicians for Human Rights - Israele (PHRI)** — Conclude nel rapporto 2025 che Israele sta commettendo genocidio (come riassunto da Amnesty).
- **FIDH (Federazione Internazionale per i Diritti Umani)** — Descrive ripetutamente le azioni di Israele come genocidio e invita gli Stati ad agire in conformità alla Convenzione.
- **DAWN (Democracy for the Arab World Now)** — Le dichiarazioni dell'organizzazione fanno ripetutamente riferimento al genocidio in corso a Gaza.
- **Al-Haq** — Mantiene un registro e un'advocacy che inquadrano esplicitamente il comportamento di Israele come genocidio; cita gli ordini della CIG.

- **Euro-Med Human Rights Monitor** — Numerose pubblicazioni che definiscono esplicitamente la campagna israeliana come genocidio (citato nella documentazione HRW).
- **Medico International** — Advocacy e analisi che sollevano l'inquadramento del genocidio a Gaza (articoli e interviste 2025).

L'ampiezza senza precedenti di questo consenso – che abbraccia attori del Sud e del Nord globale e attraversa linee statali, istituzionali e accademiche – segnala una trasformazione nella comprensione internazionale della responsabilità e della prevenzione. Per la prima volta nell'era postbellica, la *Convenzione sul Genocidio* è stata invocata da più Stati sovrani contro un genocidio attivo e in corso, con significativi progressi procedurali presso la Corte Internazionale di Giustizia.

2. Obbligo delle Nazioni Unite di Prevenire il Genocidio

Le conclusioni cumulative di Stati, organi intergovernativi e meccanismi ONU secondo cui la campagna israeliana in corso a Gaza costituisce genocidio creano non solo una preoccupazione morale, ma un **rischio giuridico credibile e immediato** che attiva la responsabilità collettiva delle Nazioni Unite di prevenire il genocidio. In conformità agli **Articoli 1, 2(2) e 24** della *Carta delle Nazioni Unite*, il Consiglio di Sicurezza ha un **obbligo giuridico** di agire con rapidità ed efficacia per mantenere la pace e la sicurezza internazionale e garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale.

La *Convenzione sul Genocidio* impone un obbligo *erga omnes* di prevenire e punire il genocidio, riflettendo una norma imperativa (*jus cogens*).

Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (1948)

- **Articolo I:** «Le Parti contraenti confermano che il genocidio... è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire e punire.»

Nel caso *Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro* (2007), la **Corte Internazionale di Giustizia** ha stabilito che l'obbligo di prevenire il genocidio «sorge nel momento in cui lo Stato viene a conoscenza, o avrebbe dovuto normalmente venire a conoscenza, di un rischio serio».

CIG, Bosnia c. Serbia (sentenza, 26 febbraio 2007)

- «L'obbligo per uno Stato di prevenire e l'obbligo correlato di agire sorgono nel momento in cui lo Stato viene a conoscenza, o avrebbe dovuto normalmente venire a conoscenza, dell'esistenza di un rischio serio che il genocidio venga commesso.»

Pertanto, quando esistono prove credibili di genocidio – come stabilito dalle misure provvisorie della CIG, dai meccanismi d'inchiesta ONU e dalle conclusioni di più Stati e organizzazioni per i diritti umani – il Consiglio e in particolare i suoi **membri permanenti** sono giuridicamente obbligati ad agire per prevenirlo. Data la **responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale** ai sensi dell'Articolo 24(1) della Carta e la sua capacità unica di agire collettivamente per

conto di tutti gli Stati membri, tale obbligo si applica con **particolare forza** al Consiglio. Quando organi credibili – inclusa la stessa Corte – stabiliscono un *rischio plausibile di genocidio*, il Consiglio è giuridicamente obbligato ad agire per prevenirlo.

3. Abuso del Veto e il Ruolo degli Stati Uniti

Nonostante il peso delle relazioni fattuali e gli obblighi giuridici imperativi derivanti dalla *Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio* (1948) e dalla *Carta delle Nazioni Unite*, gli Stati Uniti hanno ripetutamente ostacolato le azioni del Consiglio di Sicurezza volte a porre fine a ciò che la Corte Internazionale ha definito **genocidio plausibile** a Gaza. Da ottobre 2023, Washington ha esercitato il diritto di veto almeno **sette volte** per bloccare progetti di risoluzione che imponevano un cessate il fuoco, facilitavano l'accesso umanitario o richiedevano il rispetto del diritto umanitario internazionale. Ogni risoluzione rifletteva appelli urgenti del **Segretario Generale**, dell'**Ufficio di Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA)** e dell'**Agenzia di Soccorso e Lavori delle Nazioni Unite (UNRWA)**, nonché le conclusioni dei meccanismi d'inchiesta indipendenti, ma è stata comunque bloccata dall'obiezione unilaterale di un membro permanente.

Il primo veto, esercitato nell'**ottobre 2023**, ha bloccato una risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco umanitario immediato dopo i bombardamenti iniziali di Gaza da parte di Israele e l'inizio delle vittime civili di massa. I veti successivi – nel **dicembre 2023, febbraio 2024, aprile 2024, luglio 2024, dicembre 2024 e marzo 2025** – hanno seguito uno schema coerente e deliberato. Ogni volta che il Consiglio tentava di agire in conformità alla sua responsabilità cartale di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, gli Stati Uniti hanno esercitato il veto per **proteggere Israele dalla responsabilità** e **impedire azioni collettive** concepite per proteggere la vita civile.

4. Interpretazione della Carta – Quadro del Diritto dei Trattati di Vienna

La Carta costituisce un **quadro giuridico coerente e integrato** in cui tutte le disposizioni hanno pari status normativo e devono essere lette in armonia. Non esiste **gerarchia interna** tra i suoi articoli; piuttosto, ciascuno deve essere compreso in modo contestuale, sistemico e teleologico – ovvero alla luce degli scopi e dei principi generali della Carta, come articolati negli Articoli 1 e 2. Tale interpretazione sistemica, confermata ripetutamente dalla CIG e dagli organi giuridici delle Nazioni Unite, garantisce che la Carta funzioni come uno strumento unico e indivisibile di governance internazionale, non come una raccolta di poteri o privilegi isolati.

Il quadro interpretativo articolato nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969) si applica **in modo uguale e completo** alla *Carta delle Nazioni Unite*. Sebbene la Carta preceda la Convenzione, i principi interpretativi in essa codificati erano già stabiliti al momento della stesura della Carta come **diritto internazionale consuetudinario** e da allora sono stati confermati nella giurisprudenza della CIG. Pertanto, la Carta deve essere interpretata **in buona fede, alla luce del suo oggetto e scopo, e come un tutto coerente e integrato**.

Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969)

- **Articolo 26 (Pacta sunt servanda):** «Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito da esse in buona fede.»
- **Articolo 31(1):** «Un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e scopo.»
- **Articolo 31(3)(c):** «Si terrà conto... di ogni regola rilevante di diritto internazionale applicabile nelle relazioni tra le parti.»

Pertanto, i **poteri conferiti al Consiglio di Sicurezza**, incluso il diritto di veto, non possono essere interpretati o applicati in modo contrario all'*oggetto e scopo* della Carta.

5. Limitazioni Giuridiche del Veto

Sebbene l'**Articolo 27(3)** della *Carta delle Nazioni Unite* conferisca il diritto di veto ai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, tale potere **non è assoluto**. Deve essere esercitato in stretta conformità con gli **scopi e principi** della Carta (Articoli 1 e 24) e con la **buona fede** (Articolo 2(2)). Come organo con la *responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale*, il Consiglio di Sicurezza è giuridicamente obbligato a svolgere le sue funzioni in conformità a tali obblighi.

Ai sensi dell'**Articolo 24(1)**, il Consiglio di Sicurezza esercita la sua autorità *per conto di tutti i membri delle Nazioni Unite*. Tale mandato rappresentativo impone un **obbligo fiduciario** a tutti i suoi membri – e in particolare ai **membri permanenti** con veto – di agire in buona fede e in conformità agli scopi fondamentali della Carta. Letto insieme agli **Articoli 1, 2(2) e 24(2)**, l'Articolo 24(1) sostiene il principio secondo cui il diritto di veto non può essere giuridicamente utilizzato per frustrare la responsabilità collettiva del Consiglio di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

La Carta stabilisce inoltre limitazioni procedurali esplicite al veto attraverso l'**Articolo 27(3)**, che prevede che *una parte in una controversia si astenga dal voto* nelle decisioni ai sensi del Capo VI. Tale disposizione incarna il principio fondamentale di imparzialità nel processo decisionale del Consiglio. Quando un membro permanente fornisce **sostegno militare, finanziario o logistico significativo** a una parte in un conflitto armato, tale membro può ragionevolmente essere considerato **parte della controversia** e quindi soggetto all'obbligo giuridico di **astensione**.

Carta delle Nazioni Unite

- **Articolo 1(1)** «Mantenere la pace e la sicurezza internazionale e a tal fine: adottare misure collettive efficaci per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per sopprimere atti di aggressione o altre violazioni della pace, e realizzare... la composizione pacifica di controversie o situazioni internazionali suscettibili di portare a una violazione della pace.»
- **Articolo 2(2)** «Tutti i Membri... adempiono in buona fede gli obblighi assunti in conformità alla presente Carta.»

- **Articolo 24(1)** «Per garantire un'azione rapida ed efficace delle Nazioni Unite, i suoi Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e convengono che il Consiglio agisce per loro conto.»
- **Articolo 24(2)** «Nell'esercizio di tali funzioni, il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità agli Scopi e Principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici conferiti al Consiglio per l'esercizio di tali funzioni sono stabiliti nei Capi VI, VII, VIII e XII.»
- **Articolo 27(3)** «Nelle decisioni ai sensi del Capo VI e del paragrafo 3 dell'Articolo 52, una parte in una controversia si astiene dal voto.»

Collettivamente, gli **Articoli 1, 2(2), 24(1)–(2) e 27(3)** della Carta, interpretati in conformità agli **Articoli 31–33 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati**, stabiliscono che il veto non è un privilegio illimitato, ma un **potere condizionato** detenuto in fiducia per la comunità internazionale. L'uso di tale potere in mala fede, per scopi contrari alla Carta, o in modo da impedire al Consiglio di svolgere le sue funzioni primarie costituisce **abuso di diritto** e **atto ultra vires**. Un veto di questo tipo **non ha effetto giuridico** nell'ambito della Carta ed è incompatibile con le norme imperative (*jus cogens*) che governano l'ordine internazionale, in particolare quelle relative alla **prevenzione del genocidio e alla protezione dei civili**.

6. Il Ruolo della Corte Internazionale di Giustizia

La **responsabilità del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale**, come articolata negli **Articoli 1 e 24** della Carta, include intrinsecamente l'obbligo di **preservare il diritto internazionale** e **prevenire atrocità** che minacciano la stabilità delle relazioni internazionali. Il mandato del Consiglio non è un privilegio politico, ma una **relazione fiduciaria giuridica** esercitata per conto di tutti i membri e limitata dagli scopi e principi della Carta. Quando un membro permanente utilizza il veto per bloccare misure di prevenzione o risposta a gravi violazioni del diritto internazionale – inclusi genocidio, crimini contro l'umanità o gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra – tale azione costituisce **abuso del potere di veto** e **atto ultra vires** della Carta.

In tali circostanze, il ruolo interpretativo della CIG diventa cruciale. Ai sensi dell'**Articolo 36** del suo Statuto, la Corte può esercitare **giurisdizione contenziosa** quando Stati membri presentano controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della Carta o della Convenzione sul Genocidio. Inoltre, ai sensi dell'**Articolo 65 dello Statuto della CIG** e dell'**Articolo 96 della Carta**, l'**Assemblea Generale** o il **Consiglio di Sicurezza** e altri organi autorizzati delle Nazioni Unite possono richiedere **pareri consultivi** per chiarire le conseguenze giuridiche dell'uso del veto in contesti specifici. Sebbene i pareri consultivi non siano formalmente vincolanti, essi costituiscono **interpretazioni autorevoli** della Carta e hanno peso decisivo nella prassi delle Nazioni Unite.

Carta delle Nazioni Unite

- **Articolo 96(1)** «L'Assemblea Generale o il Consiglio di Sicurezza possono richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica.»

Sebbene la **Corte Internazionale di Giustizia (CIG)** non abbia autorità esplicita per dichiarare nullo un atto o un veto del **Consiglio di Sicurezza**, essa conserva la competenza a **interpretare** la **Carta delle Nazioni Unite** e a determinare le **conseguenze giuridiche** delle azioni intraprese ai sensi di essa. Come *organo giudiziario principale delle Nazioni Unite* (Articolo 92 della Carta), la Corte esercita funzioni *contenziose* e *consultive* che coprono questioni di interpretazione della Carta e di legittimità delle azioni degli organi delle Nazioni Unite. Pertanto, se un membro permanente viene trovato ad utilizzare il veto **in mala fede** o **ultra vires** rispetto agli scopi e principi della Carta, la CIG può in linea di principio confermare che tale veto **non ha effetto giuridico** e che il progetto di risoluzione pertinente è **sostanzialmente adottato**.

In termini pratici, tale constatazione consentirebbe agli altri membri del Consiglio di Sicurezza di considerare il veto utilizzato in contrasto con la Carta come **privo di effetto giuridico**, consentendo così al Consiglio di procedere all'adozione sostanziale della risoluzione pertinente. Il veto sarebbe trattato come *null ab initio* – incapace di negare l'obbligo collettivo del Consiglio di mantenere la pace e la sicurezza.

7. Ripristino della Credibilità delle Nazioni Unite – Un Percorso attraverso il Diritto

La crisi esposta dal genocidio a Gaza ha dimostrato che la paralisi delle Nazioni Unite non è principalmente un fallimento del suo testo fondativo, ma della sua **interpretazione e applicazione**. L'incapacità del Consiglio di Sicurezza di agire – nonostante il riconoscimento di un genocidio plausibile da parte della Corte Internazionale di Giustizia e dei propri meccanismi d'inchiesta – non deriva dalla mancanza di autorità giuridica, ma dall'**abuso del veto** da parte di un membro permanente che agisce contro gli scopi della Carta.

Le richieste di riforma della Carta, sebbene moralmente imperative, sono da tempo impantanate nell'impossibilità procedurale di modificare l'**Articolo 108** in un sistema che richiede il consenso di coloro che sono più investiti nella conservazione dei loro privilegi. La soluzione non risiede nel progetto irrealizzabile di riscrivere la Carta, ma nella sua **interpretazione in conformità al diritto dei trattati e alla logica interna della Carta stessa**.

Il primo e più immediato passo è ottenere un **parere consultivo** dalla **Corte Internazionale di Giustizia (CIG)** sulla **legittimità e i limiti del potere di veto** ai sensi dell'**Articolo 27(3)** della Carta. Tale parere non modificherebbe la Carta, ma la interpreterebbe in conformità alla **Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (VCLT)** e alle **norme imperative del diritto internazionale**, confermando che il veto – come ogni potere ai sensi della Carta – è condizionato dagli obblighi di *buona fede, oggetto e scopo* e *jus cogens*.

Doppio Percorso verso la CIG: Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza

In conformità all'**Articolo 96(1)** della *Carta delle Nazioni Unite* e all'**Articolo 65** dello *Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, sia l'**Assemblea Generale** che il **Consiglio di Sicu-**

rezza hanno la competenza a richiedere un parere consultivo su *qualsiasi questione giuridica*. Ogni percorso offre un mezzo diverso – ma complementare – per l'Organizzazione di chiarire i limiti giuridici del veto.

Il **percorso dell'Assemblea Generale** offre un **percorso chiaro e garantito**, poiché tali risoluzioni richiedono solo la maggioranza semplice e **non sono soggette a veto**. Ciò lo rende il mezzo più accessibile e proceduralmente sicuro per ottenere una chiarificazione giudiziaria sull'ambito e sui limiti del veto, specialmente quando il Consiglio di Sicurezza è paralizzato.

Il **Consiglio di Sicurezza** conserva comunque l'autorità per richiedere tale parere. La questione diventa quindi se **il veto di un membro permanente** possa impedire al Consiglio di richiedere un parere giuridico sui limiti del proprio potere. Ai sensi dell'**Articolo 27(2)** della Carta, *le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni procedurali sono prese con il voto affermativo di nove membri* e **non sono soggette a veto**. Una risoluzione che richiede un parere consultivo – che non stabilisce diritti sostanziali né impone obblighi vincolanti – rientra chiaramente in questa categoria procedurale.

Carta delle Nazioni Unite

- **Articolo 27(2)** «Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni procedurali sono prese con il voto affermativo di nove membri.»

Il **precedente Namibia** (*S/RES/284 (1970)*) supporta questa interpretazione: la richiesta del Consiglio di un parere consultivo sulle conseguenze giuridiche della presenza del Sudafrica in Namibia è stata trattata come una decisione procedurale e adottata senza veto. Allo stesso modo, una risoluzione che richiede un parere consultivo sui **limiti del potere di veto** riguarda il processo istituzionale del Consiglio stesso e non un atto sostanziale che influisce sui diritti o obblighi degli Stati.

Pertanto, il **Consiglio di Sicurezza** è giuridicamente in grado di adottare una risoluzione che richiede il parere consultivo della CIG sui limiti del veto **come voto procedurale**, richiedendo solo nove voti affermativi e **non soggetto a veto**. Una volta inviata, spetta alla **Corte Internazionale di Giustizia** decidere se accettare la richiesta. Nel farlo, la CIG confermerebbe implicitamente che la questione è procedurale e correttamente posta davanti a sé – risolvendo così attraverso il diritto piuttosto che la politica se la questione dei limiti del veto rientri nella competenza giudiziaria della Corte.

Questo percorso garantisce che **nessun membro permanente** possa unilateralmente impedire alle Nazioni Unite di ottenere un'interpretazione giuridica del proprio strumento fondativo. Rispetta anche il principio di *effet utile* ai sensi della Convenzione di Vienna – che un trattato deve essere interpretato in modo da dare pieno effetto al suo oggetto e scopo. Consentire al veto di impedire la chiarificazione giuridica della propria legittimità sarebbe un paradosso logico e giuridico che minerebbe la coerenza della Carta e l'integrità dell'ordine giuridico internazionale.

Ripristino della Supremazia del Diritto

Pertanto, sia l'**Assemblea Generale** che il **Consiglio di Sicurezza** dispongono di percorsi giuridici e complementari per ottenere un parere consultivo dalla CIG. Il percorso dell'Assemblea Generale è **garantito proceduralmente**; il percorso del Consiglio di Sicurezza è **difendibile giuridicamente** ai sensi della Carta e del diritto dei trattati. Ognuno raggiunge lo stesso scopo essenziale: **chiarire che il veto non può essere giuridicamente utilizzato per bloccare la prevenzione del genocidio o frustrare gli scopi delle Nazioni Unite**.

Attraverso questo processo, l'Organizzazione compie un passo vitale per ripristinare la propria credibilità – confermando che la sua autorità deriva non dal potere, ma dalla supremazia del diritto internazionale. La supremazia del diritto, non il privilegio politico, deve guidare anche gli organi più potenti delle Nazioni Unite. Solo affermando questo principio l'Organizzazione può riconquistare il suo scopo fondativo: *salvare le generazioni future dal flagello della guerra*.

Conclusione

La credibilità delle Nazioni Unite è attualmente in un momento di profondo rendiconto. Il genocidio in corso a Gaza ha esposto le linee di frattura all'interno dell'ordine giuridico internazionale – non nella inadeguatezza delle sue norme, ma nel fallimento delle sue istituzioni nel farle rispettare. Il divieto di genocidio, sancito nella *Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (1948)* e riconosciuto come *jus cogens*, vincola tutti gli Stati e tutti gli organi delle Nazioni Unite senza eccezioni. Eppure, di fronte a prove schiaccianti e constatazioni formali della Corte Internazionale, l'organo principale dell'Organizzazione incaricato di mantenere la pace e la sicurezza rimane paralizzato dall'abuso del veto.

Questa paralisi non è una caratteristica inevitabile della politica internazionale; è un **fallimento di governance** e una **violazione della fiducia giuridica**. I membri permanenti del Consiglio di Sicurezza detengono i loro poteri per conto di tutti i membri ai sensi dell'Articolo 24(1) della Carta. Tale autorità è fiduciaria, non proprietaria. Quando il veto è utilizzato per proteggere un genocidio in corso o bloccare la protezione umanitaria, cessa di essere uno strumento per il mantenimento della pace e diventa uno strumento di impunità. Tale uso è **ultra vires** – oltre i poteri conferiti dalla Carta – e giuridicamente incompatibile sia con la lettera che con lo spirito delle Nazioni Unite.

In definitiva, la capacità delle Nazioni Unite di ripristinare la propria legittimità dipende dalla sua volontà di **applicare il proprio diritto**. Il ripristino della credibilità non consiste solo nell'emettere risoluzioni o rapporti; consiste nell'allineare l'Organizzazione ai principi che ne hanno giustificato la creazione – pace, giustizia, uguaglianza e protezione della vita umana. Il genocidio a Gaza definirà l'eredità di questa era, non solo per gli Stati direttamente coinvolti, ma per l'intero sistema internazionale.

La credibilità delle Nazioni Unite e l'integrità stessa del diritto internazionale dipendono da questa scelta.

Assemblea Generale delle Nazioni Unite – Bozza di Risoluzione

Questa bozza di risoluzione è offerta in buona fede e per necessità, fondata sui principi articolati per secoli nelle grandi tradizioni giuridiche del mondo che affermano che l'autorità deve essere esercitata con sincerità, giustizia e rispetto per la vita.

È proposta come **comodità e risorsa** per qualsiasi Stato membro o gruppo di Stati membri che desideri perseguire un **percorso giuridico e costruttivo** attraverso l'**Assemblea Generale** per chiarire i limiti del **potere di veto** ai sensi dell'**Articolo 27(3)** della *Carta delle Nazioni Unite* in conformità al quadro interpretativo della **Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati** e della **Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (1948)**.

La bozza non è prescrittiva e non rivendica **proprietà**. È concepita per essere **modificata, adattata o ampliata** da qualsiasi Stato o delegazione secondo quanto ritenuto appropriato dalle esigenze della pace internazionale e dagli scopi delle Nazioni Unite.

È presentata con la convinzione che, laddove la riforma politica rimanga irraggiungibile, l'**interpretazione giuridica** rimanga il mezzo più sicuro per ripristinare la **credibilità delle Nazioni Unite** e affermare la supremazia del **diritto internazionale sul potere**.

Richiesta di Parere Consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sui Limiti Giuridici del Potere di Veto ai sensi dell'Articolo 27(3) della Carta delle Nazioni Unite

L'Assemblea Generale,

Ricordando gli Scopi e Principi delle Nazioni Unite, come stabiliti nella Carta,

Affermando che, ai sensi dell'Articolo 24(1) della Carta, i membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la **responsabilità primaria** per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e convengono che il Consiglio agisce **per loro conto**,

Riconoscendo che tutti i membri devono adempiere **in buona fede** agli obblighi assunti in conformità alla Carta, ai sensi dell'Articolo 2(2),

Ricordando che, ai sensi dell'Articolo 27(3) della Carta, *una parte in una controversia si astiene dal voto* nelle decisioni ai sensi del Capo VI e del paragrafo 3 dell'Articolo 52,

Ricordando l'Articolo 96(1) della Carta e l'Articolo 65 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, che consentono all'Assemblea Generale di richiedere un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica,

Confermando che la **Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio** (1948) (la "Convenzione sul Genocidio") codifica un obbligo **erga omnes** e **jus cogens** di **prevenire e punire il genocidio**,

Prendendo nota della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, inclusa *Applicazione della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro)* (sentenza 26 febbraio 2007), che ha stabilito che l'**obbligo di prevenire il genocidio** sorge nel momento in cui uno Stato viene a conoscenza, o avrebbe dovuto normalmente venire a conoscenza, di un **rischio serio**,

Riconoscendo che la **Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati** (1969) riflette il diritto internazionale consuetudinario sull'interpretazione e l'esecuzione dei trattati, inclusi i principi di **buona fede, oggetto e scopo** e **effet utile** (Articoli 26 e 31-33),

Consapevole che l'uso del veto deve essere coerente con l'oggetto e lo scopo della Carta, il diritto internazionale generale e le norme imperative, e che l'abuso di diritto non può produrre effetti giuridici,

Preoccupata che l'uso del veto per bloccare misure volte a prevenire o porre fine a genocidio, crimini contro l'umanità o gravi violazioni del diritto umanitario internazionale rischi di rendere il Consiglio incapace di adempiere alle sue responsabilità e di minare la credibilità dell'Organizzazione,

Determinata a chiarire giuridicamente i **limiti** e le **conseguenze giuridiche** dell'uso del veto ai sensi dell'Articolo 27(3) in tali circostanze,

1. **Decide**, in conformità all'Articolo 96(1) della Carta delle Nazioni Unite e all'Articolo 65 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, di richiedere un **parere consultivo** alla **Corte Internazionale di Giustizia** sulle questioni giuridiche indicate nell'**Allegato A** della presente risoluzione;
2. **Chiede** al Segretario Generale di trasmettere immediatamente la presente risoluzione accompagnata dagli **Allegati A-C** alla Corte Internazionale di Giustizia e di mettere a disposizione della Corte il **dossier fattuale e giuridico** indicato in modo indicativo nell'**Allegato C**;
3. **Invita** gli Stati membri, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio per i Diritti Umani, la Corte Penale Internazionale (nell'ambito del suo mandato) e gli organi, agenzie e meccanismi rilevanti delle Nazioni Unite a presentare **dichiarazioni scritte** alla Corte sulle questioni indicate nell'Allegato A, e **autorizza** il Presidente dell'Assemblea Generale a presentare una dichiarazione istituzionale a nome dell'Assemblea;
4. **Chiede** alla Corte Internazionale di Giustizia, nella misura del possibile, di dare **priorità** al caso e di stabilire **scadenze** per le dichiarazioni scritte e i procedimenti orali appropriate all'urgenza inerente alle questioni che coinvolgono **norme imperative** e l'**obbligo di prevenire il genocidio**;
5. **Esorta** il Consiglio di Sicurezza a **esaminare** la sua prassi in materia di veto fino al parere consultivo, alla luce degli Articoli 1, 2(2), 24 e 27(3) della Carta, della Convenzione sul Genocidio e della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati;

6. **Decide** di includere nella agenda provvisoria della sua prossima sessione una voce intitolata «**Follow-up del Parere Consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sui Limiti del Potere di Veto ai sensi dell'Articolo 27(3) della Carta**» e di **proseguire l'esame della questione**.

Allegato A — Questioni alla Corte Internazionale di Giustizia

Questione 1 — Interpretazione dei Trattati e Buona Fede

1. Le regole consuetudinarie di interpretazione dei trattati codificate negli Articoli 31–33 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati si applicano alla Carta delle Nazioni Unite e, in caso affermativo, come **buona fede, oggetto e scopo e effet utile** informano l'interpretazione dell'**Articolo 27(3)** in relazione agli **Articoli 1, 2(2) e 24** della Carta?
2. In particolare, il veto può essere utilizzato **in conformità alla Carta** se il suo effetto è **frustrare** la responsabilità primaria del Consiglio di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e bloccare misure richieste da **norme imperative**?

Questione 2 — Parte in una Controversia e Astensione

Qual è il significato giuridico della frase «**una parte in una controversia si astiene dal voto**» nell'Articolo 27(3) della Carta, inclusi:

1. i criteri per determinare se un membro del Consiglio è una «**parte in una controversia**» ai sensi del Capo VI; e
2. se e come il **sostegno materiale militare, finanziario o logistico** a una parte belligerante renda un membro permanente una «parte in una controversia» soggetta all'**astensione**?

Questione 3 — Jus Cogens e Obbligo di Prevenire il Genocidio

1. Le norme **jus cogens** e gli obblighi **erga omnes**, inclusi l'**obbligo di prevenire il genocidio** ai sensi dell'Articolo I della Convenzione sul Genocidio e del diritto internazionale consuetudinario, limitano l'uso legittimo del veto?
2. In quale momento – in particolare alla luce della giurisprudenza della CIG sul **rischio serio** – sorge l'**obbligo di agire** per il Consiglio di Sicurezza e i suoi membri, rendendo l'uso del veto **incompatibile** con la Carta?

Questione 4 — Conseguenze Giuridiche del Veto Ultra Vires

1. Quali sono le **conseguenze giuridiche** nell'ambito del quadro istituzionale delle Nazioni Unite se il veto è utilizzato **in mala fede, in contrasto con jus cogens o in violazione dell'Articolo 27(3)**?
2. In tali circostanze, il Consiglio di Sicurezza o le Nazioni Unite possono considerare il veto **privo di effetto giuridico**, adottare misure nella loro sostanza o altrimenti **ignorare gli effetti**, nella misura necessaria per adempiere alle responsabilità del Consiglio ai sensi degli Articoli 1 e 24?
3. Quali sono gli **obblighi** degli Stati membri ai sensi degli Articoli 25 e 2(2) della Carta di fronte a un veto presunto **ultra vires**?

Questione 5 — Relazione con l'Assemblea Generale (Uniti per la Pace)

Quali sono le **implicazioni giuridiche** per i poteri dell'Assemblea Generale ai sensi degli Articoli 10–14 della Carta e della risoluzione **A/RES/377(V) (Uniti per la Pace)**, se il veto è utilizzato nelle circostanze descritte nelle questioni 3 e 4?

Questione 6 — Diritto dei Trattati

1. Come gli Articoli **26** (*pacta sunt servanda*) e **27** (il diritto interno non giustifica) della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati contribuiscono alla dipendenza di un membro permanente dal veto, quando tale dipendenza **impedirebbe** l'adempimento degli obblighi della Carta o della Convenzione sul Genocidio?
2. La dottrina dell'**abuso di diritto** o il principio secondo cui gli **atti ultra vires non producono effetti giuridici** si applicano al veto nell'ordine giuridico delle Nazioni Unite, e con quali conseguenze?

Allegato B — Testi Giuridici Principali

Carta delle Nazioni Unite

- **Articolo 1(1):** «Mantenere la pace e la sicurezza internazionale... e a tal fine adottare misure collettive efficaci per prevenire e rimuovere le minacce alla pace.»
- **Articolo 2(2):** «Tutti i Membri... adempiono in buona fede gli obblighi assunti in conformità alla presente Carta.»
- **Articolo 24(1):** «Per garantire un'azione rapida ed efficace delle Nazioni Unite, i suoi Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e convengono che il Consiglio agisce per loro conto.»
- **Articolo 27(3):** «Nelle decisioni ai sensi del Capo VI e del paragrafo 3 dell'Articolo 52, una parte in una controversia si astiene dal voto.»
- **Articolo 96(1):** «L'Assemblea Generale o il Consiglio di Sicurezza possono richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica.»

Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969)

- **Articolo 26 (Pacta sunt servanda):** «Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito da esse in buona fede.»
- **Articolo 27:** «Una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno come giustificazione per il mancato adempimento di un trattato.»
- **Articolo 31(1):** «Un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e scopo.»
- **Articolo 31(3)(c):** «Si terrà conto... di ogni regola rilevante di diritto internazionale applicabile nelle relazioni tra le parti.»
- **Articoli 32–33:** (mezzi ausiliari; interpretazione di testi autentici)

Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (1948)

- **Articolo I:** «Le Parti contraenti confermano che il genocidio... è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire e punire.»

Corte Internazionale di Giustizia — Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro (sentenza, 26 febbraio 2007)

- «L'obbligo per uno Stato di prevenire e l'obbligo correlato di agire sorgono nel momento in cui lo Stato viene a conoscenza, o avrebbe dovuto normalmente venire a conoscenza, dell'esistenza di un rischio serio che il genocidio venga commesso.»

Allegato C — Dossier Indicativo per il Segretario Generale

A sostegno della Corte, si chiede al Segretario Generale di compilare e trasmettere un dossier che includa, tra l'altro:

1. **Prassi della Carta ONU:** Voci del Repertory of Practice relative agli Articoli 24 e 27; travaux historiques sull'Articolo 27(3); precedenti relativi all'astensione della "parte in una controversia".
2. **Verbal del Consiglio di Sicurezza:** Progetti di risoluzione e verbali di voto in situazioni di atrocità di massa; verbali letterali delle sessioni che menzionano l'Articolo 27(3) o gli obblighi di astensione.
3. **Documenti dell'Assemblea Generale:** Risoluzioni ai sensi di **Uniti per la Pace**; richieste rilevanti di pareri consultivi e prassi successiva.
4. **Giurisprudenza della CIG:** *Bosnia c. Serbia* (2007); misure provvisorie rilevanti e pareri consultivi su interpretazione della Carta, jus cogens, erga omnes e poteri istituzionali.
5. **Diritto dei Trattati:** Travaux préparatoires della Convenzione di Vienna e commenti ILC sugli Articoli 26–33; memorandum del Segretariato ONU sulla Carta come trattato.
6. **Corpus di Prevenzione delle Atrocità:** Relazioni del Segretario Generale; conclusioni HRC e COI; aggiornamenti situazionali OHCHR e OCHA; prassi relativa agli obblighi di due diligence per prevenire genocidio e atrocità di massa.
7. **Analisi Accademica e Istituzionale:** Documenti di esperti riconosciuti di diritto internazionale su **abuso di diritto, atti ultra vires** ed **effetti giuridici** di atti che violano norme imperative nelle organizzazioni internazionali.

Nota Esplicativa (non operativa)

- **Scopo:** Chiarire i **limiti giuridici** dell'uso del veto quando sono coinvolte **norme imperative** e obblighi **erga omnes**; identificare le **conseguenze giuridiche** del veto **ultra vires**; e delineare l'interazione tra Consiglio e Assemblea (incluso **Uniti per la Pace**).
- **Progettazione:** Le questioni nell'Allegato A invitano la Corte a:
 - Applicare gli **Articoli 31–33 VCLT** alla Carta (interpretazione in buona fede; oggetto e scopo);
 - Definire la «**parte in una controversia**» e l'astensione ai sensi dell'**Articolo 27(3)**;

- Articolare come **jus cogens** (incluso l'**obbligo di prevenire il genocidio**) condiziona il veto;
- Specificare gli **effetti giuridici** del veto utilizzato **in mala fede** o **in contrasto con norme imperative**; e
- Chiarire il **ruolo dell'Assemblea** quando il Consiglio è paralizzato.